

SEDE MODIFICHE STATUTO "Asso.Eventi.Form LAZIO"

Art. 1: È costituito in Frosinone - una Associazione culturale e di Promozione Sociale che assume la denominazione di Associazione

"Asso.Eventi.Form Lazio" in breve "Asso.Eventi.Form" come già da atto di costituzione del 10 ottobre 2013. L'Associazione "Asso.Eventi.Form Lazio" è una libera associazione di fatto, regolata a norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 18, primo comma del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 28, nonché del presente statuto.

Essa ha sede in Frosinone Via Armando Fabi n. 161 ed ha durata illimitata. L'eventuale cambio di sede non comporta modifiche allo Statuto.

Art. 2: L'Associazione esclude scopi di lucro e si propone di svolgere attività nei settori culturali, ricreativi turistici, ambientali, formazione, selezione del personale, orientamento scolastico, orientamento al lavoro, Accompagnamento al lavoro, Apprendistato, Tirocinio extra curriculare, Servizio civile nazionale/regionale, sostegno all'auto-impiego e all'auto-imprenditorialità, Mobilità professionale.

Inoltre, l'Associazione può realizzare ogni attività da considerarsi sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 3: per il perseguimento dei fini sociali, Sono compiti dell'Associazione:

Gestire impianti sportivi, attività turistiche, di spettacolo, ambientali, ricreative, assistenziali e Condominiali;

Organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive e ri-

creative;

Sono definiti

"servizi per il lavoro generali obbligatori" i servizi alla persona consistenti nella prima informazione, nell'orientamento di primo livello, nell'orientamento specialistico o di secondo livello, nell'incontro tra domanda e offerta e nell'accompagnamento al lavoro.

Tali servizi si caratterizzano secondo le seguenti aree funzionali:

Accoglienza e prima informazione;

Orientamento di primo livello;

Orientamento specialistico o di secondo livello;

Incontro domanda/offerta di lavoro e accompagnamento al lavoro.

Sono definiti "servizi per il lavoro specialistici facoltativi":

i servizi di tutorship e assistenza intensiva alla persona in funzione della collocazione o della ricollocazione professionale;

i servizi di orientamento mirato alla formazione non generalista e per percorsi di apprendimento non formale svolti in cooperazione con le imprese che cercano personale qualificato con l'obiettivo dell'assunzione;

i servizi di inserimento lavorativo per i soggetti svantaggiati e persone disabili;

i servizi per l'avviamento a un'iniziativa auto-imprenditoriale;

i servizi per l'avviamento a un'esperienza di lavoro o di formazione in mobilità anche all'estero.

I servizi per il lavoro di cui al co. 2, lett. a) si caratterizzano secondo la seguente area funzionale:

Assistenza intensiva mirata al lavoro attraverso la collocazione e
ricollocazione professionale.

I servizi per il lavoro di cui al co. 2, lett. b), si caratterizzano
secondo la seguente area funzionale:

Analisi dei fabbisogni formativi espressi dal mercato del lavoro per
la progettazione di percorsi di apprendimento specialistico svolti
anche in situazione lavorativa.

I servizi per il lavoro di cui al co. 2, lett. c), si caratterizzano
secondo la seguente area funzionale:

Accompagnamento e inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e
di persone disabili.

I servizi per il lavoro di cui al co. 2, lett. d), si caratterizzano
secondo la seguente area funzionale:

Sostegno all'auto impiego e all'auto imprenditorialità.

I servizi per il lavoro di cui al co. 2, lett. e), si caratterizzano
secondo la seguente area funzionale:

Avviamento a un'esperienza di lavoro o di formazione in mobilità an-
che all'estero.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, co. 3, tutti i servizi di
cui al co. 1 debbono essere obbligatoriamente erogati dagli operatori
che richiedono l'accreditamento e sono propedeutici
all'accreditamento di cui al co. 2. A norma del D.P.R. 442/2000, del
d.lgs. 181/2000 e s.m.i., rimangono comunque ferme le competenze am-
ministrative dei CPI a loro assegnate dalle 7 disposizioni nazionali
e regionali vigenti in materia di gestione dell'elenco anagrafico dei

lavoratori, dello stato di disoccupazione, del patto di servizio. Al fine di assicurare la migliore integrazione tra politiche attive e politiche formative in considerazione del modello proposto dalla DGR 198/2014, i CPI svolgono i servizi di cui all'art. 4 a esclusione di quelli di cui al co. 2.

Fermo restando quanto previsto al co. 8, i soggetti che intendono richiedere l'accreditamento possono optare per uno o più servizi di cui al co. 2 qualora ne abbiano i requisiti.

Le specifiche di tutti i servizi per il lavoro di cui ai co. 1 e 2 sono contenute nell'allegato 1, "Schede dei servizi per il lavoro"

Organizzare, nell'ambito della propria sede, ed esclusivamente a favore degli associati propri o di altre associazioni, servizi accessori quali attività di mensa interna ed il servizio di mensa curandone direttamente o indirettamente la gestione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 22.12.1986 n. 917, Testo Unico art. 149, per le associazioni di promozione sociale comprese tra gli enti di cui all'art.3, comma 6, lettera e, della legge 25/09/1991 n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno.

Istituire, gestire ed organizzare, nel rispetto e nei limiti della normativa vigente, l'attività di sviluppo delle risorse umane e formazione professionale di ogni tipologia, grado e livello tramite corsi, seminari, congressi, master, convenni ecc. comprese le attività di progettazione, valutazione, orientamento, monitoraggio, accompagnamento finale all'occupazione in qualsiasi forma, ed alla creazione

dell' imprenditorialità; promuovere lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro, e a tal fine chiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte dei privati e degli enti competenti; contribuire a partecipare, con eventuali convenzioni, a tutte quelle iniziative di enti pubblici e privati, agenzie didattiche e/o educative affini agli scopi della associazione, inclusi i corsi di formazione finalizzati alla formazione ed aggiornamento degli insegnanti; corsi di preparazione e corsi di perfezionamento; costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca; istituzioni di premi e borse di studio; formazione ed aggiornamento delle figure necessarie per lo svolgimento delle attività e dei servizi previsti dallo statuto; studiare e divulgare le problematiche sociali economiche e giuridiche del mercato del lavoro e ricercare le possibili soluzioni attraverso sondaggi, monitoraggi, analisi, ricerche e progetti;

SOCI

Art. 4: sono soci dell'Associazione coloro che vi si iscrivono per partecipare alle sue attività, che ne accettano lo statuto, che rispettano le decisioni degli organi statutari e che versano la quota sociale annuale. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere controfirmata per convalida da un genitore o da chi ne fa le veci. L'ammissione dei soci è deliberata dal Presidente e dai suoi Vice.

La qualità di socio si perde per dimissioni, per decadenza a seguito del mancato versamento della quota annuale entro tre mesi dal termine dell'anno

sociale, per espulsione deliberata dal Comitato di Presidente in caso di violazioni dello statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari. Contro le decisioni relative al diniego di ammissione e all'espulsione, è possibile presentare ricorso scritto al Consiglio direttivo entro 30 giorni dalla data di notifica.

Art. 5: tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano diritto di voto nelle assemblee per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo e non possono assumere cariche associative.

Art. 6: le prestazioni fornite dai soci e da coloro che rivestono cariche elettive sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7: sono organi dell'Associazione:

- A) il Presidente;
 - B) Comitato di Presidenza
 - C) il Consiglio direttivo;
 - D) l'Assemblea dei soci;
 - E) Collegio dei Revisori (se nominato)
- Il Presidente

Art. 8: il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri,

dell'Assemblea; esercita l'ordinaria amministrazione e compie ogni atto necessario allo svolgimento dell'attività sociale. A lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo. Nell'ambito del Consiglio direttivo potranno essere eletti, con mandato quadriennale rinnovabile, uno o più Vice Presidenti, di cui uno designato vicario, e un Tesoriere; che costituiranno, unitamente al Presidente e Segretario, il Comitato di Presidenza.

Art. 9: rientra nelle competenze del Presidente e del Comitato di Presidenza:

A) l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;

B) la predisposizione degli ordini del giorno del Consiglio direttivo e dell'Assemblea;

C) l'esercizio della normale amministrazione

Il Consiglio direttivo

Art. 10: il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Esso è composto da non meno di tre membri, tutti maggiorenni, eletti dall'Assemblea; tutti i componenti durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.

Art. 11: compete al Consiglio direttivo:

A) la elezione, tra i suoi membri, del Presidente, di uno o più Vice Presidenti di cui uno Vicario, del Tesoriere e del Segretario;

B) la definizione dei programmi di attività e l'attuazione delle delibera-

zioni dell'Assemblea;

C) la delega al Presidente a compiere atti di straordinaria amministrazione;

D) la determinazione delle quote sociali e di quelle eventuali per la partecipazione a specifiche attività dell'Associazione; E) la predisposizione del rendiconto economico e finanziario annuale nonché della relazione sull'attività svolta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

F) l'esame in appello dei ricorsi (negata ammissione o espulsione) ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;

G) la proposta di modifiche al presente statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

H) la formulazione degli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

I) la proposta dell'eventuale scioglimento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

L) l'eventuale nomina, su proposta del Presidente, del Segretario dell'Associazione.

Art. 12: qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti.

Art. 13: il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta l'anno e ogniquale volta il Presidente lo riterrà necessario.

L'Assemblea dei soci

Art. 14: L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è costituita dai soci di cui all'art. 4 del presente statuto in regola con il pagamento delle quote associative. Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto. Può essere convocata in via straordinaria quando il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei soci in regola con il versamento delle quote associative. La convocazione va comunque fatta E-mail o con avviso pubblico affisso, in maniera ben visibile, nei locali in cui vengono svolte le attività associative almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita se sono rappresentati oltre la metà dei voti esprimibili. In seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei voti esprimibili. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Al sensi dell'art. 2538 (D.lgs. 17/01/2003, n.6), 2° comma del Codice Civile ogni socio ha diritto ad un solo voto non delegabile.

Art. 15: spetta all'Assemblea:

- A) definire le linee di indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
- B) eleggere i componenti il Consiglio direttivo fissandone il numero che non potrà essere inferiore a tre;
- C) eleggere i componenti il Collegio dei revisori dei conti; D) approvare il rendiconto economico e finanziario annuale, predisposto dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;

E) approvare gli eventuali regolamenti interni;

F) deliberare sulle modifiche allo Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 16: le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. Per le modifiche statutarie è richiesto il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti. Delle delibere assembleari e dei rendiconti annuali deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale del verbale relativo.

Il Collegio dei revisori dei conti

Art. 17: il Collegio dei revisori dei conti è composto, ove previsto, da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti il Comitato direttivo. Spetta al Collegio dei revisori dei conti:

A) la revisione dei rendiconti annuali dell'Associazione;

B) la redazione della relazione sui predetti rendiconti annuali.

I rendiconti annuali devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la data di approvazione per poter essere consultati dai soci. L'esercizio sociale si apre il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

IL PATRIMONIO

Art. 18: il patrimonio dell'Associazione è costituito: A) dalle quote associative;

B) dalle erogazioni effettuate a qualunque titolo all'Associazione;

C) dagli eventuali proventi derivanti dalle attività di cui all'art. 2,

cedenze attive di gestione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge. Non è ammessa la trasmissibilità e la rivalutazione delle quote associative.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 19: lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci secondo le modalità previste dall'art. 16, 2° comma del presente Statuto. Con le stesse modalità sono nominati i liquidatori. Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad altri enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI

Art. 20: per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e agli eventuali regolamenti interni approvati dall'Assemblea.

letto, confermato e sottoscritto

Presidente

Segretario